

Codice A1814B

D.D. 20 dicembre 2022, n. 4017

**Autorizzazione idraulica n° 1847 per opere di regimazione idraulica e interventi di messa in sicurezza del territorio con realizzazione di gabbionata sul Torrente Boglione e taglio selettivo della vegetazione spondale sui Torrenti Tatorba ed Ovrano, nei Comuni di Montabone, Bubbio e Roccaverano (AT). Richiedente: Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida.**



**ATTO DD 4017/A1814B/2022**

**DEL 20/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica n° 1847 per opere di regimazione idraulica e interventi di messa in sicurezza del territorio con realizzazione di gabbionata sul Torrente Boglione e taglio selettivo della vegetazione spondale sui Torrenti Tatorba ed Ovrano, nei Comuni di Montabone, Bubbio e Roccaverano (AT). Richiedente: Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida.

Con nota inviata via PEC n° 3271 in data 01/12/2022 (ns. prot. n° 51325/A1814B del 01/12/2022), l'Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida, con sede in Via Roma 8, 14050 Roccaverano (AT), Codice Fiscale 92067280054, presentava richiesta di rilascio autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per opere di manutenzione idraulica sui Torrenti Tatorba e Ovrano nei comuni di Bubbio e Roccaverano e per opere di regimazione idraulica e interventi di messa in sicurezza del territorio con realizzazione di gabbionata sulla sponda idrografica destra del Torrente Boglione, in Comune di Montabone, a seguito del finanziamento di € 40.000,00 assegnato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n° 3875 del 22/12/2021 (*approvazione del programma degli interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale ai sensi della L.R. n. 54/1975 – annualità 2022 – 2023*).

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dall'Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida, sono allegati gli elaborati progettuali (progetto definitivo) in formato digitale, costituiti da Relazione Tecnica, Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare Tecnico, Computo Metrico, Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Quadro Economico, Cronoprogramma, e n° 4 Tavole di inquadramento e sottoscritti digitalmente dal Dott. Marco Allasia, *omissis*, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

L'Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n° 42 del 2022.

Poiché gli interventi da realizzarsi interferiscono con i corsi d'acqua denominati Tatorba, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n° 6, Ovrano, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del

04/11/1938), al n° 5 e Boglione, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 14, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

Il progetto in esame prevede la pulizia mediante taglio selettivo della vegetazione spondale, per una fascia di 5,00 metri per ogni sponda, con diradamento debole della copertura vegetale presente, con rilascio del 75 % della copertura presente per un tratto del Torrente Ovrano (da Casa Ovrano a risalire fino a Casa Castondonne, per un tratto lungo circa 1600 metri nel Comune di Roccaverano) e per due tratti del Torrente Tatorba (dal ponte di Casa Gabrio a risalire per circa 800 metri in Comune di Bubbio e dal ponte che unisce Piandoncelli al Bric La Crovetta, a risalire per circa 800 metri nel comune di Roccaverano).

Sul Torrente Boglione invece, data la presenza di gabbioni già presenti a monte dell'area di intervento, oltre al progettato "*Intervento di coordinamento delle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano- fondi ATO 2018-2020*", è prevista la realizzazione di un ulteriore tratto di 6 metri di lunghezza di gabbioni autoportanti scatolari assemblati in rete metallica, di dimensioni 200 x 100 x 100 cm, da realizzarsi a valle dei precedenti interventi ed in continuità con gli stessi; contestualmente è previsto un intervento selvicolturale di diradamento e selezione del popolamento forestale presente sull'area, comprensivo di decespugliamento, abbattimento e accatastamento degli individui arborei di piccole dimensioni presenti sul lotto.

Nel mese di dicembre del 2022 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'istanza, si è ritenuto che gli interventi in progetto, possono essere inquadrabili, ai sensi del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 pubblicata sul BUR n° 38 del 20/09/2018, tra le attività di manutenzione idraulica finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche idonee a far defluire le piene di riferimento e a garantire la sicurezza del territorio circostante e ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico dei Torrenti Bogliona, Tatorba e Ovrano, nel rispetto delle vigenti leggi in materia e dell'osservanza delle prescrizioni e obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato che l'opera di difesa sul Torrente Boglione assolve unicamente la finalità di protezione spondale da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

L'opera di difesa in progetto non è soggetta alle procedure di VIA (art. 19 del D.Lgs. n° 152/2006) secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 6-2173 del 30/10/2020 che esclude tale tipologia dalle "opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua".

Il progettista dovrà verificare la effettiva corrispondenza dei modelli geologico-geotecnici utilizzati nella progettazione dell'opera (che dovranno aver preso in considerazione i fenomeni erosivi localizzati in dipendenza dal regime delle acque e delle caratteristiche dei terreni e del manufatto, e dovranno aver tenuto in debita considerazione la massima profondità di scalzamento che potrà essere raggiunta in seguito all'erosione esercitata dalle acque del Torrente Boglione), rispetto alla reale ed effettiva situazione geologica evidenziatasi durante la realizzazione dell'opera.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che gli interventi rientrano anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante tagliate nel rispetto delle vigenti leggi in materia e di quanto riportato nella parte dispositiva del presente provvedimento è da intendersi nullo ed il

provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98;
- l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000;
- la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del PAI) e s.m.i.;
- le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/20 pubblicata sul BUR n° 38 del 20/09/2018;
- il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 ed il Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011;
- la D.D.n° 3484 del 24/11/2021- Allegato A, rettificata dalla D.D. n° 3928 del 28/12/2001;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” l’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida ad eseguire le opere di regimazione idraulica e gli interventi di messa in sicurezza del territorio con realizzazione di gabbionata sul Torrente Bogliona e taglio selettivo della vegetazione spondale sui Torrenti Tatorba e Ovrano, nei Comuni di Montabone, Bubbio e Roccaverano (AT), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all’istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa oppure per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall’alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d’alveo;

- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dell'intervento, al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- è consentita la rimozione/taglio della vegetazione esclusivamente nel tratto interessato dalla realizzazione degli interventi oggetto della presente autorizzazione ed il materiale legnoso nonché i residui di lavorazione dovranno essere immediatamente allontanati dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. esclusivamente all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario, al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 1/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento dei soggetti più stabili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione dal 31 marzo al 15 giugno);
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *tecnico.regionale.al\_at@cert.regione.piemonte.it* l'inizio (con anticipo di almeno 7 giorni) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- il personale dell'Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui; l'Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di

cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 52692/A1814B del 13/12/2022;
- la presente autorizzazione ha **validità di 1 (uno) anno**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori  
Giuseppe RICCA  
Giuliana CAPITOLO  
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE  
(A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli